

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2022)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Settima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-573/19</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p>12-mag-22</p>	<p>Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO₂) in alcune zone ed in alcuni agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate</p>	<p>1) La Repubblica italiana, non avendo provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO₂),</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire dall'anno 2010 fino al 2018 incluso, nelle zone IT0118 (agglomerato di Torino); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0711 (Comune di Genova); IT0906 (agglomerato di Firenze) e IT1215 (agglomerato di Roma); – a partire dall'anno 2010 fino al 2017 incluso, nella zona IT0309 (zona A – pianura ad elevata urbanizzazione); – a partire dall'anno 2010 fino al 2012 e a partire dall'anno 2014 fino al 2018 incluso, nella zona IT1912 (agglomerato di Catania), nonché – a partire dall'anno 2010 fino al 2012 e a partire dall'anno 2014 fino al 2017 incluso, nella zona IT1914 (zone industriali),

		<p>è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 13.1 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e, non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 in tutte le suddette zone e, in particolare, non avendo provveduto affinché i piani per la qualità dell'aria prevedessero misure appropriate affinché il periodo di superamento di detto valore limite fosse il più breve possibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 23.1 di tale direttiva, letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, punto A, di quest'ultima.</p> <p>2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</p>
--	--	---

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

FONDI FESR		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Settima Sezione)
<u>T-357/19</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u> 22-giu-22	FESR – Politica regionale – Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in Italia – Decisione che approva il contributo finanziario del FESR al "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche" – Inammissibilità delle	1) La decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione, del 3 aprile 2019, che approva il contributo finanziario al «Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche» selezionato nel quadro dei programmi operativi «POR Abruzzo FESR 2014-2020», «Basilicata», «POR Calabria FESR FSE», «Campania», «POR Emilia Romagna FESR», «POR Lazio FESR», «POR Liguria FESR», «POR Lombardia FESR», «POR Marche FESR 2014-2020», «POR Piemonte FESR», «POR Puglia FESR-FSE», «POR Sardegna FESR», «Sicilia», «Toscana», «POR Umbria FESR», «POR Veneto FESR 2014-2020» e «Imprese e competitività» in Italia, è annullata nella parte in cui essa

	spese sostenute dal beneficiario a titolo di IVA – Articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 – Nozione di “IVA recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA”	<p>esclude dal finanziamento dell’Unione europea le spese sostenute dal beneficiario a titolo di imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica italiana.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTO</p>
--	---	--

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d’annullamento in cui l’Italia sia intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<u>C-102/21</u> <u>C-103/21</u> <u>ITALIA</u>	Aiuti concessi dagli Stati – Regime di aiuti per la costruzione di micro-centrali idroelettriche – Rifugi alpini e di	1) L’autorizzazione del regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche contenuta nella decisione della Commissione C(2012) 5048 final, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.32113 (2010/N) – Italia: regimi di aiuto in

<p><u>TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEZIONE AUTONOMA PROVINCIA BOLZANO</u></p> <p>7-apr-22</p>	<p>montagna privi di rete elettrica – Autorizzazione della Commissione europea – Scadenza</p>	<p>materia di risparmio energetico, teleriscaldamento ed elettrificazione di zone isolate in Alto Adige/Südtirol non era più in vigore quando la Provincia autonoma di Bolzano ha concesso i contributi a KW e a SG.</p> <p>2) L’art. 108.3 TFUE deve essere interpretato nel senso che non spetta alla Commissione europea richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’art. 108 TFUE.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<p><u>C-642/20 ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA</u></p> <p>28-apr-22</p>	<p>Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 63 – Affidamento da parte di un raggruppamento di operatori economici sulle capacità di altri soggetti – Possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti da un partecipante a tale</p>	<p>L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO</p>

	raggruppamento – Normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria	ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<u>C-719/20</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO</u> <u>DI STATO</u> 12-mag-22	Appalti pubblici – Gestione dei rifiuti – Affidamento “in house” – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 12 e 72 – Perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un'aggregazione d'impresе – Possibilità per l'operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi	La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l'esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l'amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall'operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale. VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
CONCORRENZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
	Concorrenza – Posizione	1) L'art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al

<p><u>C-377/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>12-mag-22</p>	<p>dominante – Sfruttamento abusivo – Articolo 102 TFUE – Incidenza di una pratica sul benessere dei consumatori e sulla struttura del mercato – Abuso diretto all’esclusione di un concorrente – Capacità della pratica di produrre un effetto escludente – Ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti – Impossibilità per un ipotetico concorrente altrettanto efficiente di replicare la pratica – Esistenza di un intento anticoncorrenziale – Apertura alla concorrenza del mercato della vendita di energia elettrica – Trasferimento di informazioni commercialmente sensibili all’interno di un gruppo di società al fine di mantenere su un mercato una posizione dominante ereditata da un monopolio legale – Imputabilità del comportamento della società figlia alla società madre</p>	<p>fine di accertare se una pratica costituisca uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, è sufficiente che un’autorità garante della concorrenza dimostri che tale pratica è idonea a pregiudicare la struttura di effettiva concorrenza sul mercato rilevante, a meno che l’impresa dominante in questione non dimostri che gli effetti anticoncorrenziali che possono derivare da detta pratica sono controbilanciati, se non superati, da effetti positivi per i consumatori, in particolare in termini di prezzi, di scelta, di qualità e di innovazione.</p> <p>2) L’art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di escludere il carattere abusivo di una condotta di un’impresa in posizione dominante, deve essere considerata non sufficiente, di per sé, la prova, addotta dall’impresa in questione, che tale condotta non ha prodotto effetti restrittivi concreti. Tale elemento può costituire un indizio dell’incapacità della condotta in questione di produrre effetti anticoncorrenziali, il quale, tuttavia, dovrà essere integrato da altri elementi di prova volti a dimostrare tale incapacità.</p> <p>3) L’art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di una pratica escludente abusiva da parte di un’impresa in posizione dominante deve essere valutata sulla base della capacità di tale pratica di produrre effetti anticoncorrenziali. Un’autorità garante della concorrenza non è tenuta a dimostrare l’intento dell’impresa in questione di escludere i propri concorrenti ricorrendo a mezzi o risorse diversi da quelli su cui si impernia una concorrenza basata sui meriti. La prova di un simile intento costituisce nondimeno una circostanza di fatto che può essere presa in considerazione ai fini della</p>
---	---	--

determinazione di un abuso di posizione dominante.

4) L'art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che una pratica lecita al di fuori del diritto della concorrenza può, qualora sia attuata da un'impresa in posizione dominante, essere qualificata come «abusiva», ai sensi di tale disposizione, se può produrre un effetto escludente e se si basa sull'utilizzo di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti. Qualora queste due condizioni siano soddisfatte, l'impresa in posizione dominante interessata può nondimeno sottrarsi al divieto di cui all'art. 102 TFUE dimostrando che la pratica in questione era obiettivamente giustificata e proporzionata a tale giustificazione oppure controbilanciata, se non superata, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori.

5) L'art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, quando una posizione dominante è sfruttata in modo abusivo da una o più società figlie appartenenti a un'unità economica, l'esistenza di tale unità è sufficiente per ritenere che la società madre sia anch'essa responsabile di tale abuso. L'esistenza di una simile unità deve essere presunta qualora, all'epoca dei fatti, almeno la quasi totalità del capitale di tali società figlie fosse detenuta, direttamente o indirettamente, dalla società madre. L'autorità garante della concorrenza non è tenuta a fornire alcuna prova aggiuntiva, a meno che la società madre non dimostri che essa non aveva il potere di definire i comportamenti delle società figlie, le quali agivano autonomamente.

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-714/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>COMMISSIONE</u> <u>TRIBUTARIA</u> <u>PROVINCIALE</u> <u>VENEZIA</u></p> <p style="text-align: center;">12-mag-22</p>	<p>Unione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 201 – Debitori dell'imposta – IVA all'importazione – Codice doganale dell'Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 77, paragrafo 3 – Responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto e della società importatrice – Dazi doganali</p>	<p>1) L'art. 77.3 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che, in base a tale sola disposizione, il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per le stesse merci.</p> <p>2) L'art. 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
LAVORO E POLITICA SOCIALE		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-236/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR EMILIA</u> <u>ROMAGNA</u></p> <p>7-apr-22</p>	<p>Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Giudici di pace e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite</p>	<p>1) L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.</p> <p>2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al</p>

		<p>massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro.</p> <p>VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME, QUALORA IL GIUDICE DEL RINVIO, ANCHE ALLA LUCE DEI CRITERI INTERPRETATIVI FORNITI DALLA CGUE NELLA SENTENZA C-658/18, CONFIGURI IL GIUDICE DI PACE COME “LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO”</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<p><u>C-450/21</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI</u> <u>VERCELLI</u></p> <p>18-mag-22</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione - Nozione di “condizioni di impiego” - Indennità concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali</p>	<p>La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze</p>

		<p>professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p><u>C-33/21</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>19-mag-22</p>	<p>Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, punto 2, lettera a), i) e ii) – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 5 – Articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b) – Nozione di “base di servizio” – Personale navigante – Lavoratori che svolgono la loro attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Criteri di collegamento</p>	<p>L'art. 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, l'art. 13.1, lettera a), e l'art. 87.8 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e successivamente dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché l'art. 11.5 del regolamento n. 883/2004, devono essere interpretati nel senso che la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101 e che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere</p>

		<p>l'equipaggio, denominato «crew room», di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea, è la legislazione di quest'ultimo Stato membro.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO, NELLA MISURA IN CUI RITIENE APPLICABILE ALLA FATTISPECIE LA NORMATIVA PREVIDENZIALE ITALIANA</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-693/19</u> <u>C-831/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRIBUNALE DI</u> <u>MILANO</u></p> <p style="text-align: center;">17-mag-22</p>	<p>Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimenti d'ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo – Potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio l'eventuale carattere</p>	<p>L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il</p>

	abusivo di una clausola	<p>debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
--	-------------------------	---

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-116/20</u> <u>ROMANIA</u></p> <p>7-apr-22</p>	<p>Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “attività agricola” – Articolo 35 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Normativa nazionale che impone la produzione di un titolo giuridico che dimostri il diritto di utilizzare la parcella agricola messa a disposizione dell'agricoltore nell'ambito di un contratto di concessione e che subordina la validità di un siffatto contratto alla</p>	<p>1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordina l'ottenimento di un sostegno in base al regime di pagamento unico per superficie all'obbligo per il richiedente di dimostrare che esso detiene un «diritto di</p>

	<p>qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario – Concessionario di un pascolo che ha stipulato un contratto di collaborazione con allevatori di animali – Autorità di cosa giudicata</p>	<p>uso» della superficie agricola oggetto di tale domanda, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità.</p> <p>2) Il regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, e il regolamento n. 1122/2009 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso particolare in cui il beneficiario di un sostegno concesso in base al regime di pagamento unico per superficie abbia giustificato il diritto di sfruttare una superficie agricola mediante la presentazione di un contratto di concessione di un pascolo appartenente al demanio pubblico di un ente amministrativo territoriale, a una normativa nazionale che subordini la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario.</p> <p>3) L’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «attività agricola» comprende un’attività con la quale un soggetto prende in concessione un terreno adibito a pascolo e stipula successivamente un contratto di collaborazione con allevatori di animali, in forza del quale tali allevatori fanno pascolare gli animali sul terreno dato in concessione, laddove il concessionario conserva il diritto di uso del terreno, ma si impegna a non limitare l’attività di pascolo e si assume la responsabilità delle attività di manutenzione del pascolo, purché tali attività soddisfino le condizioni previste dalla norma facoltativa di cui all’allegato III a tale regolamento.</p> <p>4) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che</p>
--	---	---

		<p>esso osta all'applicazione, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, del principio dell'autorità di cosa giudicata che, nell'ambito di una controversia tra le stesse parti vertente sulla legittimità di un atto di recupero di somme versate al richiedente di un sostegno concesso in base a un regime di pagamento unico per superficie, ostacola un esame, da parte del giudice adito, della conformità al diritto dell'Unione di requisiti nazionali relativi alla legittimità del titolo di sfruttamento della superficie agricola che è stata oggetto della domanda di sostegno, per il motivo che tale atto di recupero è basato sugli stessi fatti che oppongono le stesse parti e sulla stessa normativa nazionale che sono stati analizzati in una precedente decisione giurisdizionale divenuta definitiva.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO CIRCOSCRITTO ALLE PRIME DUE QUESTIONI</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-86/20</u> <u>REP. CECA</u></p> <p>28-apr-22</p>	<p>Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Vino – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Norme applicabili alla commercializzazione – Articolo 80 – Pratiche enologiche – Divieto di commercializzazione – Articolo 90 – Importazioni di vino – Regolamento</p>	<p>11) L'art. 80.2, lettere a) e c), e l'art. 90.3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che l'attestato contenuto in un documento V I 1, redatto per una partita di vino importata nell'UE sulla base dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del</p>

	<p>(CE) n. 555/2008 – Articolo 43 – Documento VI 1 – Attestato che certifichi che le partite di vino sono state ottenute con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate o autorizzate – Valore probatorio – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 89, paragrafo 4 – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Onere della prova</p>	<p>mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, secondo il quale tale partita è stata ottenuta con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall’Unione, è rilevante ai fini della valutazione della conformità di tale partita alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013, senza essere tuttavia sufficiente per dimostrare, di per sé, tale conformità.</p> <p>2) L’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e con l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, qualora una persona che commercializza, in tale Stato membro, una partita di vino importata da un paese terzo non conforme alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettera a) o c), del regolamento n. 1308/2013, produca un documento VI 1 redatto per tale partita e attestante che quest’ultima è stata ottenuta nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall’Unione, l’onere della</p>
--	---	--

		<p>prova circa la sussistenza di responsabilità in capo a tale commerciante per la violazione del divieto di commercializzazione di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 grava sulle autorità competenti di detto Stato membro.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-489/20</u> <u>LITUANIA</u></p> <p>7-apr-22</p>	<p>Codice doganale dell'Unione – Estinzione dell'obbligazione doganale – Merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione – Sequestro e confisca – Direttiva 2008/118/CE – Accise – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità</p>	<p>1) L'art. 124.1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che l'obbligazione doganale si estingue in una situazione in cui merci siano sequestrate e successivamente confiscate dopo essere già state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione europea.</p> <p>2) L'art. 2, lettera b), e l'art. 7.1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nonché l'art. 2.1, lettera d), e l'art. 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l'estinzione dell'obbligazione doganale per la causa prevista all'art. 124.1, lettera e), del regolamento n. 952/2013 non</p>

		<p>comporta l'estinzione dell'obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all'imposta sul valore aggiunto per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione europea.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-637/20</u> <u>SVEZIA</u></p> <p>28-apr-22</p>	<p>Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Articolo 30 bis, punto 1 – Nozione di “buono” – Articolo 30 bis, punto 3 – Nozione di “buono multiuso” – Vendita di una carta che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di varie prestazioni di servizi turistici per un periodo limitato</p>	<p>L'articolo 30 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, deve essere interpretato nel senso che uno strumento che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un «buono», ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 1, di tale direttiva, anche se, a causa della durata di validità limitata di tale strumento, un consumatore medio non può usufruire di tutti i servizi proposti. Detto strumento costituisce un «buono multiuso», ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 3, di detta direttiva, in quanto l'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali servizi non è nota al momento dell'emissione di quest'ultimo.</p> <p>VALUTAZIONE:</p>

		SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-617/20</u> <u>GERMANIA</u> 2-giu-22	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articoli 13 e 28 – Validità della dichiarazione di rinuncia all'eredità – Erede residente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del giudice competente a decidere sulla successione – Dichiarazione resa dinanzi al giudice dello Stato membro di residenza abituale di tale erede	Gli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo devono essere interpretati nel senso che la dichiarazione di rinuncia all'eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.
MERCATO INTERNO		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-674/20</u> <u>BELGIO</u></p> <p>27-apr-22</p>	<p>Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni tributarie – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del settore tributario – Definizione – Normativa regionale relativa a un’imposta sugli esercizi ricettivi turistici – Disposizione che obbliga gli intermediari a comunicare all’amministrazione tributaria, su richiesta scritta, determinati dati relativi alla gestione di tali esercizi al fine di identificare i soggetti debitori di tale imposta – Articolo 56 TFUE – Insussistenza di discriminazione – Insussistenza di restrizione</p>	<p>1) Una disposizione di una normativa tributaria di uno Stato membro che impone agli intermediari, per quanto riguarda esercizi ricettivi turistici situati in una regione di tale Stato membro per i quali essi operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e di unità abitative gestite nell’anno precedente, deve essere considerata inscindibile, quanto alla sua natura, dalla normativa di cui fa parte e rientra pertanto nel «settore tributario», che è espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE («direttiva sul commercio elettronico»).</p> <p>2) Una normativa che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, per quanto riguarda gli esercizi ricettivi turistici situati in una regione dello Stato membro interessato per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente, non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE</p>

		SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-410/20</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>5-mag-22</p>	<p>Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1 – Bail-in – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Svalutazione degli strumenti di capitale – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Protezione dei diritti degli azionisti e dei creditori – Direttiva 2003/71/CE – Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Articolo 6 – Informazione inesatta fornita dal prospetto – Azione di responsabilità proposta successivamente ad una decisione di risoluzione – Azione intesa alla declaratoria di nullità del contratto di acquisto di azioni proposta contro il successore universale dell’ente creditizio sottoposto ad</p>	<p>Le disposizioni combinate dell’art. 34.1, lettera a), dell’art. 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’art. 60.2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, debbono essere interpretate nel senso che esse ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente o da tale impresa, prima dell’avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell’ente creditizio o dell’impresa in parola, ovvero contro l’entità succeduta a tali soggetti, un’azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto, quale prevista dall’art. 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, oppure un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali azioni, la quale, in considerazione del suo effetto retroattivo, porti alla restituzione del controvalore dei titoli azionari suddetti, maggiorato di interessi a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto.</p>

	una decisione di risoluzione	VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<u>C-192/21</u> <u>SPAGNA</u> 30-giu-22	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Assenza di presa in considerazione dei servizi prestati da un dipendente pubblico temporaneo divenuto dipendente pubblico di ruolo ai fini della stabilizzazione del suo grado individuale – Assimilazione di tali servizi a quelli prestati da un dipendente pubblico di ruolo – Nozione di “ragioni oggettive” – Presa in considerazione del periodo di servizio ai fini dell’acquisizione dello status di dipendente pubblico di ruolo – Struttura dell’evoluzione verticale dei dipendenti pubblici di ruolo prevista dalla normativa	La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, non sono presi in considerazione i servizi che un dipendente pubblico di ruolo ha prestato in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima di accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo. VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO SPAGNOLO, LA CUI COMPATIBILITA’ EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO

	nazionale	
SALUTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p><u>C-89/21</u> <u>LITUANIA</u></p> <p>28-apr-22</p>	<p>Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 1 – Allegato I – Carne fresca di pollame – Controllo da parte delle autorità nazionali competenti della presenza delle salmonelle elencate alla riga 1.28 del capitolo I di tale allegato – Controllo della presenza di altri microrganismi patogeni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Potere discrezionale delle autorità nazionali – Portata</p>	<p>1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che l'autorità competente di uno Stato membro può trattare come categoria a rischio, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, la categoria di alimenti costituita da carne fresca di pollame in cui siano stati rilevati microrganismi patogeni diversi dai sierotipi di salmonella previsti all'allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p><u>C-51/21</u> <u>ESTONIA</u></p> <p>30-giu-22</p>	<p>Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 3, paragrafo 1 – Obblighi degli operatori del settore alimentare – Allegato I – Capitolo 1, punto 1.2 – Valori limite di presenza di Listeria monocytogenes nei prodotti della pesca prima e dopo l'immissione sul mercato – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Controllo ufficiale del prodotto nella fase dell'immissione sul mercato – Portata</p>	<p>Il combinato disposto dell'art. 3.1 e dell'allegato I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, deve essere interpretato nel senso che, qualora il produttore non sia in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che, durante tutto il loro periodo di conservabilità, i prodotti alimentari non supereranno il limite di 100 unità formanti colonie/grammo (g) relativamente alla presenza di Listeria monocytogenes, il limite che impone l'assenza di rilevamento di Listeria monocytogenes in 25 g del prodotto alimentare in questione, previsto al citato punto 1.2 del detto allegato I, non si applica ai prodotti alimentari che sono stati immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	<p>Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i</p>	<p>1) L'art. 6.1 e l'art. 7.1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i</p>

<p><u>C-600/19</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>17-mag-22</p>	<p>consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Carattere abusivo della clausola che stabilisce il tasso nominale degli interessi di mora e della clausola di esigibilità anticipata contenute nel contratto di mutuo – Autorità di cosa giudicata e decadenza – Perdita della possibilità di far valere il carattere abusivo di una clausola del contratto dinanzi a un organo giurisdizionale – Potere di controllo d'ufficio del giudice nazionale</p>	<p>consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della decadenza, non consente né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell'ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria, né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole nel procedimento in parola o in un successivo procedimento dichiarativo, quando dette clausole siano già state oggetto, al momento dell'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun punto della motivazione, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza dell'esame in parola né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a tale esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.</p> <p>2) L'art. 6.1 e l'art. 7.1 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di</p>
---	--	--

		<p>ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO SPAGNOLO, LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-869/19</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>17-mag-22</p>	<p>Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Contratto ipotecario – Carattere abusivo della “clausola di tasso minimo” prevista da tale contratto – Norme nazionali relative al procedimento giurisdizionale di appello – Limitazione nel tempo degli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva – Restituzione – Potere di controllo d'ufficio del giudice nazionale di appello</p>	<p>L'art. 6.1 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO SPAGNOLO, LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Ottava Sezione)
<u>T-593/20</u> <u>TIRRENIA DI</u> <u>NAVIGAZIONE/</u> <u>COMMISSIONE</u> 18-mag-22	Ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione - Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Decisione che dichiara l'aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l'aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero	1) Il ricorso è respinto. 2) La Tirrenia di navigazione SpA è condannata alle spese.

	<p>– Aiuto per il salvataggio – Compatibilità con il mercato interno – Termine di sei mesi – Proroga – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Esenzione fiscale – Vantaggio – Carattere selettivo – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione</p>	
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Ottava Sezione)
<p><u>T-601/20</u> <u>TIRRENIA DI</u> <u>NAVIGAZIONE/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p>18-mag-22</p>	<p>Ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo</p>	<p>1) Il ricorso è respinto. 2) La Tirrenia di navigazione SpA è condannata alle spese.</p>

	Tirrenia) - Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Aiuto concesso all’Adriatica per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patraso – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Interessi maturati – Termine di prescrizione – Aiuto nuovo – Incompatibilità con il mercato interno – Effetti di un’intesa sul mercato – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione	
ENERGIA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>AVIS</u> <u>1/20</u>	Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Domanda di parere presentata dal governo	La domanda di parere presentata dal Regno del Belgio, il 2 dicembre 2020, è irricevibile

<p><u>BELGIO</u></p> <p>16-giu-22</p>	<p>belga – Progetto di Trattato sulla Carta dell’energia modernizzato – Art. 26 – Procedura di soluzione delle controversie – Ricevibilità - Tutela degli investimenti e procedura di risoluzione delle controversie – Applicabilità intra-ue – Compatibilità del progetto di Trattato sulla Carta dell’energia (TCE) modernizzato con gli artt. 19 TUE e 344 TFUE e con la giurisprudenza Achmea della CGUE in materia di arbitrato tra investitore e Stato (C-284/16)</p>	
<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-368/20</u> <u>C-369/20</u> <u>AUSTRIA</u></p> <p>26-apr-22</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Libera circolazione delle persone – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Articolo 25, paragrafo 4 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne nel limite di una durata massima totale di sei mesi – Normativa nazionale che prevede</p>	<p>1) L’art. 25.4 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), deve essere interpretato nel senso che esso osta al ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne fondato sugli articoli 25 e 27 di tale codice qualora la durata di tale ripristino superi la durata massima totale di sei mesi, fissata a detto articolo 25, paragrafo 4, e non sussista una nuova minaccia che giustifichi una nuova applicazione dei periodi previsti a detto</p>

	diversi periodi successivi di controlli che portano a un superamento di tale durata – Mancata conformità di una siffatta normativa all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen nel caso in cui i periodi successivi siano fondati sulla stessa minaccia o sulle stesse minacce – Normativa nazionale che impone di esibire un passaporto o una carta d’identità all’atto del controllo di frontiera alla frontiera interna a pena di sanzione – Mancata conformità di un siffatto obbligo all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen quando il controllo è esso stesso contrario a tale disposizione	articolo 25. 2) L’art. 25.4 del regolamento 2016/399, come modificato dal regolamento 2016/1624, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale con la quale uno Stato membro obbliga, a pena di sanzione, una persona a esibire un passaporto o una carta d’identità al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera interna, qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne nell’ambito del quale tale obbligo è imposto sia contrario a detta disposizione.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-673/20</u> <u>FRANCIA</u> 9-giu-22	Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza –	1) Gli artt. 9 e 50 TUE, nonché gli artt. da 20 a 22 TFUE, in combinato disposto con l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’UE e dalla Comunità europea dell’energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, devono essere interpretati nel senso che, dal momento del recesso del Regno Unito dall’Unione, il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il

	<p>Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135</p>	<p>diritto di soggiorno in uno SM prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell’Unione né, in particolare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro SM di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato.</p> <p>2) Dall’esame delle questioni pregiudiziali terza e quarta non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.</p>
--	--	--

POLITICA ECONOMIA E MONETARIA

Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Seconda Sezione ampliata)
<p align="center"><u>T-913/16</u> <u>FININVEST/</u> <u>BCE</u></p> <p align="center">11-mag-22</p>	<p>Ricorso ex art. 263 TFUE diretto all’annullamento della decisione della BCE, del 25 ottobre 2016, con la quale la BCE ha negato l’autorizzazione all’acquisizione da parte della Fininvest e del sig. Silvio Berlusconi di una partecipazione nell’ente creditizio Banca Mediolanum SpA Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di</p>	<p>1) Il ricorso è respinto.</p> <p>2) La Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) e il sig. Silvio Berlusconi si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).</p>

	<p>vigilanza attribuiti alla BCE – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata – Irretroattività – Autorità di cosa giudicata – Applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento – Diritti della difesa – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere sentiti – Motivo nuovo – Primato del diritto dell’Unione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva</p>	
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-140/20</u> <u>IRLANDA</u></p> <p>5-apr-22</p>	<p>Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Forniture di servizi di comunicazione elettronica – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione – Accesso</p>	<p>1) L’art. 15.1 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell’art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure legislative che prevedano, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. Il</p>

	<p>ai dati conservati – Controllo giurisdizionale a posteriori – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione – Esclusione</p>	<p>predetto articolo 15.1 non osta, invece, a misure legislative che prevedano, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica,</p> <ul style="list-style-type: none">– la conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile;– la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;– la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all’identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e– il ricorso a un’ingiunzione rivolta ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante una decisione dell’autorità competente soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui dispongono tali fornitori di servizi, <p>se tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi.</p> <p>2) L’art. 15.1 della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una</p>
--	---	--

		<p>normativa nazionale in forza della quale il trattamento centralizzato delle domande di accesso a dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provenienti dalla polizia nell'ambito della ricerca e del perseguimento di reati gravi, è affidato a un funzionario di polizia, assistito da un'unità istituita all'interno della polizia che gode di una certa autonomia nell'esercizio della sua missione e le cui decisioni possono essere successivamente sottoposte a controllo giurisdizionale.</p> <p>3) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, a causa dell'incompatibilità di tale normativa con l'art. 15.1 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali. L'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti mediante una siffatta conservazione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, sempreché nel rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-817/19</u> <u>BELGIO</u>	Trattamento dei dati personali – Dati del codice di prenotazione (PNR) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ambito di	1) L'art. 2.2, lettera d), e l'art. 23 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento è applicabile ai trattamenti di dati personali previsti da una

21-giu-22	applicazione – Direttiva (UE) 2016/681 – Uso dei dati PNR dei passeggeri dei voli aerei operati tra l’Unione europea e paesi terzi – Facoltà d’includere i dati dei passeggeri dei voli aerei operati all’interno dell’Unione – Trattamenti automatizzati di tali dati – Periodo di conservazione – Lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 21 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale che estende l’applicazione del sistema PNR ad altri trasporti operati all’interno dell’Unione – Libertà di circolazione all’interno dell’Unione – Articolo 45	<p>normativa nazionale diretta a trasporre nel diritto interno, al contempo, le disposizioni della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, e della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, per quanto riguarda, da un lato, trattamenti di dati effettuati da operatori privati e, dall’altro, trattamenti di dati effettuati da autorità pubbliche rientranti, unicamente o altresì, nella direttiva 2004/82 o nella direttiva 2010/65. Detto regolamento non è invece applicabile ai trattamenti di dati previsti da una siffatta normativa rientranti solo nella direttiva 2016/681, che sono effettuati dall’unità d’informazione sui passeggeri (UIP) o dalle autorità competenti ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.</p> <p>2) Dal momento che un’interpretazione della direttiva 2016/681 alla luce degli articoli 7, 8 e 21 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, garantisce la conformità di tale direttiva ai summenzionati articoli della Carta dei diritti fondamentali, l’esame della seconda, terza, quarta e sesta questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità di detta direttiva.</p> <p>3) L’articolo 6 della direttiva 2016/681, letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta</p>
-----------	---	---

a una normativa nazionale che autorizza il trattamento di dati del codice di prenotazione (dati PNR) raccolti conformemente a tale direttiva per finalità diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva.

4) L'art. 12.3, lettera b), della direttiva 2016/681 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, ai sensi della quale l'autorità istituita come unità d'informazione sui passeggeri (UIP) ha anche la qualità di autorità nazionale competente abilitata ad approvare la comunicazione dei dati PNR alla scadenza del periodo di sei mesi successivo al trasferimento di tali dati all'UIP.

5) L'art. 12.1 della direttiva 2016/681, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 nonché con l'art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede un periodo generale di conservazione dei dati PNR di cinque anni, applicabile indistintamente a tutti i passeggeri aerei, ivi compresi quelli per i quali né la valutazione preliminare di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, né le eventuali verifiche effettuate durante il periodo di sei mesi di cui all'art. 12.2 di detta direttiva, né alcun'altra circostanza abbiano rivelato l'esistenza di elementi obiettivi atti a stabilire un rischio in materia di reati di terrorismo o di reati gravi aventi un collegamento oggettivo, perlomeno indiretto, con il trasporto aereo di passeggeri.

6) La direttiva 2004/82 deve essere interpretata nel senso che essa non si applica ai voli, di linea o meno, effettuati da un vettore aereo proveniente dal territorio di uno Stato membro e che deve atterrare nel territorio di uno o più Stati membri, senza scalo nel territorio di

un paese terzo (voli intra-UE).

7) Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 2 della direttiva 2016/681, letto alla luce dell'art. 3.2, TUE, dell'art. 67.2 TFUE e dell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta:

– a una normativa nazionale che prevede, in assenza di minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile alla quale sia confrontato lo Stato membro interessato, un sistema di trasferimento, da parte dei vettori aerei e degli operatori di viaggio, e di trattamento, da parte delle autorità competenti, dei dati PNR di tutti i voli intra-UE e dei trasporti effettuati con altri mezzi all'interno dell'Unione, provenienti da o diretti verso tale Stato membro o ancora in transito in esso, al fine di lottare contro i reati di terrorismo e i reati gravi. In una situazione del genere, l'applicazione del sistema istituito dalla direttiva 2016/68 deve essere limitata al trasferimento e al trattamento dei dati PNR dei voli e/o dei trasporti relativi, in particolare, a determinati collegamenti o modalità di viaggio o ancora a determinati aeroporti, stazioni o porti marittimi per i quali esistano indicazioni che giustifichino tale applicazione. Spetta allo Stato membro interessato selezionare i voli intra-UE e/o i trasporti effettuati con altri mezzi all'interno dell'Unione per i quali esistono siffatte indicazioni e riesaminare regolarmente detta applicazione, in base all'evoluzione delle condizioni che hanno giustificato la loro selezione, al fine di garantire che l'applicazione di detto sistema a tali voli e/o a tali trasporti sia sempre limitata allo stretto necessario, e

– a una legislazione nazionale che prevede un siffatto sistema di trasferimento e trattamento di detti dati ai fini del miglioramento

dei controlli alle frontiere e della lotta all'immigrazione illegale.

8) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di illegittimità ad esso incombente, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai vettori aerei, ferroviari e terrestri nonché agli operatori di viaggio il trasferimento dei dati PNR e che prevede un trattamento e una conservazione di tali dati incompatibili con le disposizioni della direttiva 2016/681, lette alla luce dell'art. 3.2 TUE, dell'art. 67.2 TFUE, degli articoli 7, 8 e 45 nonché dell'art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali. L'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti con tale mezzo rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, fermo restando il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza ed effettività.